

NEWSLETTER SFERA INVIO COMPLETATO - IMPORTANTE - decreto del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica ex art. 175-bis c.p.p.

Da info@avvocati.rimini.it <info@avvocati.rimini.it>

A info@avvocati.rimini.it <info@avvocati.rimini.it>

Data lunedì 27 gennaio 2025 - 14:19



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
Palazzo di Giustizia

Care Colleghe e Cari Colleghi,

in data 21 Gennaio u.s., avevamo comunicato che:

"il Consiglio dell'Ordine, in collaborazione con la Camera Penale, a seguito delle segnalazioni ricevute su problematiche tecniche relative al Portale PDP e su difformi interpretazioni da parte di diversi Magistrati sulle novità in tema di obblighi di deposito degli atti penali (in particolare, ma non solo, circa la possibilità di deposito di atti e documenti cartacei in udienza), aveva immediatamente interessato il Presidente della Sezione Penale ed il Procuratore della Repubblica. A seguito di tali segnalazioni è stata concordata una riunione congiunta per domani Mercoledì 22 Gennaio nel pomeriggio."

Nel corso della riunione tenutasi il 22 Gennaio sono state effettivamente affrontate tutte le principali problematiche rilevate, ivi comprese quelle oggetto delle Vostre segnalazioni.

All'esito di tale riunione, il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica hanno emesso il decreto ex art. 175-bis, oggi comunicatoci e qui allegato, con il quale è stato **attestato formalmente il mancato funzionamento o il malfunzionamento dei sistemi informatici, nei limiti descritti, e sono state adottate conseguenti deroghe agli obblighi di deposito telematico.**

A titolo esemplificativo, **come da nostre richieste è stato chiarito che**, diversamente ed a superamento di difformi interpretazioni che erano state date in alcune udienze:

- gli Avvocati possono certamente continuare a depositare in udienza i documenti di cui chiedono l'acquisizione. I documenti **NON** devono essere precaricati sul PDP (tanto meno a pena di irricevibilità) anche perché PDP non è APP ed il caricamento su APP richiede un preventivo provvedimento di ammissione da parte del Giudice in udienza nel contraddittorio. Inoltre APP non consente di espungere dal fascicolo documenti eventualmente caricati e non ammessi, oltre a non consentire la visibilità ai Difensori di quanto eventualmente prodotto dalle altre parti. **E' compito del Cancelliere** provvedere a scannerizzare a fine udienza i documenti ammessi ed a caricarli su APP. **Solo a titolo di cortesia/collaborazione processuale, per i procedimenti complessi**, data l'oggettiva grave difficoltà in cui si trovano ad operare le Cancellerie in questo momento, è richiesto alle Parti (Pubblico Ministero e Difensori) di provvedere **DOPO** l'udienza a caricare sul PDP i **sol**i documenti ammessi in udienza e già acquisiti in cartaceo.

- è tuttora possibile la costituzione di parte civile in formato cartaceo in udienza, così come il deposito in udienza delle nomine e delle procure speciali, nonché delle conclusioni e delle note spese;

- è tuttora possibile il deposito in formato analogico (come in precedenza) per gli atti del subprocedimento di Patrocinio a Spese dello Stato (sia presso l'Ufficio GIP/GUP che in dibattimento).

Raccomandiamo la massima attenzione alle varie specifiche del decreto.

Auspichiamo e confidiamo nella massima collaborazione tra le Parti e tra le Parti ed il Tribunale al

fine di affrontare nel miglior modo possibile questa fase certamente di comune e grave difficoltà.

Invitiamo come sempre gli Iscritti a segnalare via email ed in dettaglio eventuali ulteriori problematiche che dovessero rilevare, al fine di poterle portare all'attenzione delle già previste riunioni di verifica ed aggiornamento con Tribunale e Procura.

Con i migliori saluti

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini

Il Presidente
f.to Avv. Roberto Brancaleoni

Il Segretario
f.to Avv. Andrea Mussoni

----- ALLEGATI -----

[Prot. 184-2025](#)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11 - 47923 Rimini

tel. 0541.389924 - fax 0541.395029

E-mail: info@avvocati.rimini.it - Pec: ord.rimini@cert.legalmail.it

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

C.F. 82012430409

Le informazioni contenute in questo messaggio, inclusi i suoi allegati, sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario ai sensi del Regolamento Ue 2016/679. Qualora il messaggio Vi fosse pervenuto per errore, non siete autorizzati a copiare, inoltrare e/o rendere noto questo messaggio e i suoi allegati, totalmente o parzialmente e pertanto Vi preghiamo di cancellare il presente messaggio. Vi ringraziamo per la collaborazione.

The information contained in this e-mail, including attachments, is confidential and exclusively for the use of the intended recipient under European regulation 2016/679. If you received this communication by mistake you are not authorized to copy, send and/or publish this message and its attachments, in whole or in part and therefore please delete this message. Thanks for your cooperation.



TRIBUNALE DI RIMINI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI

M DG TRIBUNALE DI RIMINI 89901402202		
N° 186-U		
27 GEN 2025		
UOR	CC	RUO
FUNZIONE	NACROATTIVITA'	ATTIVITA'
FASCICOLO		SOTTOFASCICOLO

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica,

Visto l'art. 6 D.l.vo 10/10/2022, n. 150, che ha introdotto i nuovi artt. 110, 111 bis e 111 ter c. p. p., relativi alla formazione ed al deposito telematico di atti del procedimento nonché alla formazione del fascicolo informatico;

letto il D.M. 27.12.2024 n. 206 che ha previsto, riformulando l'art.3 D.M. n. 217/2023 (regolamento attuativo delle disposizioni riguardanti il processo penale telematico):

- al comma 1 che, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis c.p.p.;
- al comma 2 che, sino al 31 dicembre 2025, per i soggetti abilitati interni della Procura (ordinaria ed europea) e dell'Ufficio G.I.P., il deposito di "atti, documenti, richieste e memorie" può avere luogo anche con modalità non telematiche ad eccezione del deposito telematico di "atti, documenti, richieste e memorie" (che dal 1° gennaio 2025 dovrà avvenire in telematico) nei procedimenti:
 - di cui al libro V, titolo IX (Udienza preliminare);
 - di cui al libro VI, titolo II (Applicazione della pena su richiesta delle parti);
 - di cui al libro VI, titolo V (Procedimento per decreto penale);
 - di cui al libro VI, titolo V bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova);
 - di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale;

letti i verbali delle riunioni tenute dal Presidente di Sezione con la collaborazione del Magrif, sia con il direttore e il personale di cancelleria, sia con il Procuratore e il Magrif di quell'ufficio, sia con tutti i colleghi della Sezione, sia infine con il Procuratore, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini e il Presidente della Camera Penale (tramite suoi delegati), redatti rispettivamente il 10/01/2025, il 17/01/2025, il 20/01/2025 e il 22/01/2025;

letta la delibera del C.S.M. del 22.01.2025 in aggiornamento a quella del 12.01.2025 ove si dà atto delle problematiche tecnologiche e strutturali di APP e vengono evidenziati gli effetti fortemente incidenti sul funzionamento della giurisdizione penale;

lette le Circolari Ministeriali Prot. DOG 31.12.2024 49698.U e Prot. DOG 536.U 8.1.2025 con le quali sono state fornite prime indicazioni operative e aggiornamenti per superare i limiti del sistema: dato atto che, dopo un primo periodo di utilizzo, sono emerse criticità del sistema sia sotto il profilo del malfunzionamento, sia della mancanza di previsione di gestione di alcuni tipi di procedimenti del GIP-GUP ovvero del dibattimento e in particolare:

1. carenza di gestione su APP:

- processi di Corte di Assise: la ricerca dei fascicoli, pur apparentemente consentita all'interno del profilo DIB, non restituisce risultati e non esiste un profilo utente dedicato;
- processi di appello delle sentenze del Giudice di Pace: non esiste il profilo utente corrispondente;
- processi su reclami ex art. 410 bis c.p.p.: non esiste un profilo utente specifico e nel profilo utente DIB non sono presenti i procedimenti di reclamo; inoltre, il PDP non consente ai difensori di depositare il reclamo presso l'ufficio competente;

- richieste del Procuratore di indicazione di udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. e decreto del Presidente di indicazione dell'udienza: il flusso di lavoro non è previsto da APP.

2. Criticità operative specifiche:

- processi di competenza DDA dell'art. 51 c.p.p.:

non sono caricabili atti da firmare (verbali, dispositivi, sentenze ecc.); il malfunzionamento è noto al fornitore e sarà risolto con il rilascio della versione 2.7.7 dell'applicativo.

- procedimento per decreto:

il *wizard* previsto per la richiesta di decreto penale, nel momento in cui viene richiesto di indicare la pena da richiedere, propone solo l'alternativa tra multa e ammenda, non consentendo di specificare se la pena pecuniaria richiesta sia in sostituzione di quella detentiva.

La firma del cancelliere sul DP, consentita a seguito di ultimo aggiornamento del 23/01/2025, non contiene il numero del decreto, perché il documento ormai firmato dal giudice è immodificabile, né il numero viene in altro modo apposto automaticamente sul file a seguito del suo deposito, ma solo assegnato da REGEWEB a seguito di annotazione su quel registro).

Al fine di evitare una gestione frazionata del singolo procedimento, anche le fasi procedurali introdotte con richieste di riti alternativi in sede di opposizione a DP verranno gestite fuori da APP.

- procedimento di Messa Alla Prova (MAP) davanti al GIP:

Se non vi è già un numero di iscrizione al GIP al difensore non è consentito trasmettere con PDP la richiesta di MAP; inoltre, anche nei procedimenti già muniti di numero GIP, nel titolario di APP non è prevista la sentenza di MAP a conclusione del processo e la sentenza non può essere caricata sotto la voce sentenze art. 129 c.p.p. (invece prevista nel titolario) poiché SICP non la riconosce quale esito possibile del procedimento di MAP (problema non ravvisabile al dibattimento grazie all'uso di voci alternative del titolario).

- subprocedimento di Patrocinio a Spese dello Stato:

in procedimenti che ancora non risultano iscritti al GIP, APP non consente di gestire le richieste e ai difensori è preclusa la trasmissione della relativa istanza tramite PDP.

- dibattimento:

APP non consente la possibilità di esibizione degli atti da acquisire, né la possibilità di espungere atti dal fascicolo del dibattimento;

non consente alla parte la preliminare visione degli atti e dei documenti che la controparte intende produrre in udienza, in vista dell'ordinanza ammissiva del Giudice;

nel titolario di PDP mancano le conclusioni scritte della parte civile.

Ulteriori criticità che si sono evidenziate riguardano:

- le liste testi per i processi da opposizione a DP, nonché per i processi con rito ordinario e immediato già redatte dalla Procura in analogico e ancora da trasmettere; gestione frazionata del patrocinio a Spese dello Stato (GIP in analogico e dibattimento in digitale).

Considerato:

-che l'art. 175-bis c.p.p. è stato introdotto proprio al fine di assicurare lo svolgimento delle prioritarie attività processuali, anche in caso di inefficienza degli strumenti di documentazione informatica; che tale disposizione prevede sia i casi di malfunzionamento dei domini del Ministero della Giustizia (co.1, 2 e 3) certificati dal direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, sia i casi di malfunzionamento derivanti da un blocco

generalizzato del sistema che impedisca la redazione dell'atto, il suo caricamento e il suo inoltro (co.4) attestati invece dal Dirigente dell'Ufficio giudiziario;

-che la Cassazione (sez. V, n.47016/2024 del 6.11.224) ha chiarito, che *“qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di “malfunzionamento”, per l'appunto definita dal legislatore attraverso l'utilizzo di un termine (lo stesso, peraltro, dispiegato nell'art. 1 comma 5 l. n. 134 del 2021, ossia la legge delega sulla base della quale è stato adottato il d.lgs. n. 150 del 2022) non particolarmente impegnativo sul piano descrittivo nell'impossibilità di individuare a priori le ipotesi in cui il non corretto o completo funzionamento delle applicazioni possa interferire con il regolare svolgimento delle attività procedurali. Ciò che rileva, per l'appunto, è solo che a causa di una anomalia nel funzionamento del sistema non sia stato possibile effettuare il deposito in modalità telematica dell'atto come configurato dalle norme che lo disciplinano”* (così in tema di richieste cumulative di archiviazione dei procedimenti a carico di ignoti ove è stato ravvisato malfunzionamento del sistema ai sensi ed agli effetti dell'art. 175-bis cod. proc. pen.”.

preso atto che:

-dai verbali delle riunioni sopra citati emerge che l'applicativo non prevede allo stato tutte le funzionalità necessarie al regolare svolgimento delle attività nei settori procedurali e dibattimentali sopra richiamati;

ritenuto che:

- al fine di consentire una efficiente gestione dei flussi telematici previsti dal D.M. n. 206/2024, è opportuna l'adozione di apposito provvedimento congiunto del Tribunale e della Procura tenuto conto delle indicazioni già acquisite in sede di riunione della Sezione Penale del 21/01/2025 e di riunione congiunta anche con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Rimini;

visto l'art. 175-bis co. 4 c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici al fine di consentire la redazione e il deposito degli atti in forma analogica;

accertano ed attestano

il mancato funzionamento ovvero il malfunzionamento dei sistemi nei limiti e termini sopra descritti;

e, visto l'art. 175-bis co. 3 e 4 c.p.p.,

dispongono

la sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo di APP, fino ad aggiornamenti e implementazioni che ne rendano fruibile ed effettivo l'utilizzo, proseguendo nella gestione con il **sistema analogico** (compreso PEC), salva l'utilizzabilità del PDP ove possibile, per:

- processi di Corte di Assise;
- processi di appello avverso sentenze del Giudice di Pace;
- procedimenti su reclami ex art. 410 bis c.p.p.;
- richieste del Procuratore di indicazione di udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. e decreto del Presidente di indicazione dell'udienza;
- processi di competenza DDA dell'art. 51 c.p.p.;
- procedimenti per decreti penali compresi i riti alternativi da opposizione, e le liste testi nel processo ordinario da opposizione fino ad aggiornamento di APP; i difensori procederanno al deposito dell'opposizione con le attuali modalità (PDP) salvo riscontrati malfunzionamenti del portale;
- procedimenti per Messa alla Prova dinanzi al GIP fino ad aggiornamento di APP e PDP;

- dibattimento: limitatamente alle produzioni di documenti in udienza e per gli atti presentati in udienza di costituzione/intervento della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, degli enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, nonché dell'ente ex d.lgs. 231/2001, per le nomine e procure speciali presentate in udienza e per le conclusioni scritte presentate in udienza; in tali ipotesi trova applicazione il disposto normativo degli artt. 111 bis comma 3 e 111 ter comma 3 c.p.p. A titolo di collaborazione processuale, per i processi complessi, le parti si rendono disponibili una volta che sia stata emessa l'ordinanza di ammissione, a caricare tramite PDP o a trasmettere al Tribunale una copia informatica degli atti e documenti ammessi (con la Procura si individuerà la modalità concreta). Per i documenti multimediali si prevede produzione in DVD.

Le liste testi già redatte dalla Procura e in attesa di deposito nel fascicolo del dibattimento sono solo trasmesse in APP, purché depositate telematicamente presso la segreteria del PM entro il 31/03/2025;

- subprocedimento di Patrocinio a Spese dello Stato: per evitare una gestione "frazionata" (GIP in analogico e dibattimento in digitale) si procede unitariamente in analogico fino ad aggiornamento del sistema.

Si trasmetta al Presidente della Corte di Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, al Consiglio Superiore della Magistratura (VII Commissione), alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Rimini e alla camera Penale di Rimini.

Rimini, 24 1 2025

Il Presidente del Tribunale

dott. Francesca Miconi



Il Procuratore della Repubblica

dott. Elisabetta Melotti

